

Prot. 2017/A1/029

Cesena 07/04/2017

Determinazione a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio per l'espletamento di taratura triennale sui contatori di produzione di energia elettrica a servizio degli impianti fotovoltaici nelle scuole materna Pievesestina, elementare S.Egidio, elementare Macerone, media Borello, media Calisese, media S.Giorgio – CIG ZE21E1F555

PREMESSO che in data 08/05/2017 per la scuola materna di Pievesestina, e in data 25/11/2017 per le scuole elementare S.Egidio, elementare Macerone, media Borello, media Calisese, media S.Giorgio scadranno le verifiche periodiche triennali per i contatori di produzione di energia elettrica a servizio degli impianti fotovoltaici.

- **VISTA** la Circolare del Ministero delle Finanze n. 28/D del 26 gennaio 1998 che prevede l'obbligo di verifiche periodiche per i contatori statici di energia ad uso fiscale con cadenza di tre anni;
- **CONSIDERATO** che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono l'affidamento ad un operatore in possesso di abilitazione rilasciata da Accredia, cioè l'Ente Nazionale di Accreditamento designato ad attestare che gli organismi di certificazione e taratura, abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti agli standard di riferimento.

ATTESO che con convenzione del 4/02/2011 il Comune di Cesena ha affidato a Energie per la Città Spa attività strumentali e che tale prestazione è configurabile nell'ambito delle attività affidate;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

DATO ATTO che la prestazione in oggetto non essendo quantificabile né per durata né per importo si stima un costo inferiore a € 3.500,00 (I.V.A. esclusa);


DATO ATTO che tale prestazione rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, n. 50;

PRESO ATTO CHE:

- in ossequio ai principi di non discriminazione, concorrenza e correttezza, Energie per la Città Spa ha approvato un proprio regolamento volto a predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità e che, sulla base dei criteri fissati dal suddetto regolamento, è stata svolta preliminare indagine esplorativa di mercato preordinata a conoscere il mercato di riferimento;
- in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità dell'azione rispetto alle finalità;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- di approvare, l'affidamento della prestazione di cui in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- di approvare che l'affidamento sia preceduto da valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno 2 (due) operatori economici selezionati previa indagine esplorativa di mercato tra quelli in possesso di abilitazione rilasciata da Accredia;



- che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- che, in riferimento dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidatario della prestazione sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- che è non è ammesso il subappalto

II-RUP